

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 366 DEL 16/07/2020

Pratica n. 33047 del 16/07/2020

STRUTTURA PROPONENTE		AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA
CODICE CRAM	DG.007.01.7H	Obiettivo Funzione: B01GEN - Generico

OGGETTO	cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agenzia sulla quota n. 541AB sita in Comune di Vetralla, assegnata al sig. Olindo Giulianelli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE Eurosia Bonci	P.L. Rapporto con gli assegnatari e Partecipazioni societarie Daniela Moscatelli	DIRIGENTE DI AREA AD INTERIM Avv. Maria Raffaella Bellantone
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Daniela Moscatelli		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE		DIRIGENTE DI AREA	
_____				_____		_____	

PUBBLICAZIONE		
PUBBLICAZIONE N° 366	DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA, lì 16/07/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. _____366_____ DEL _____16/07/2020_____

OGGETTO: cancellazione del vincolo di riservato dominio dell'Agencia sulla quota n. 541AB sita in Comune di Vetralla, assegnata al sig. Olindo Giulianelli ed autorizzazione alla relativa richiesta al Gerente dell'Agencia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo.

IL DIRIGENTE DELL'AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI, PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E MEPA

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00210 del 06 Settembre 2018, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'Agencia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), nelle persone del Dott. Antonio Rosati, della Dott.ssa Angela Galasso e del Dott. Mauro Uniformi, ed è stato, altresì, nominato quale Presidente, con deleghe gestionali dirette, il Dott. Antonio Rosati;
- VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione 05 Novembre 2019, n. 50, con la quale, in virtù dei poteri conferiti al Consiglio di Amministrazione di ARSIAL con il succitato Decreto, il Dott. Maurizio Salvi è stato nominato Direttore Generale di ARSIAL;
- VISTA la Determinazione del Direttore Generale 25 Novembre 2019, n. 815, con la quale è stato confermato sino a nuova disposizione, l'attribuzione ad interim dell'incarico dirigenziale dell'Area Patrimonio, Acquisti, Appalti Pubblici, Procedure Comunitarie, Procedure Consip e Mepa, conferito, con determinazione n. 572/2019, all'Avv. Maria Raffaella Bellantone;
- VISTA la Legge Regionale 27 Dicembre 2019, n. 28, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2020-2022, nonché il bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2020-2022 approvato da ARSIAL con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 18 Dicembre 2019, n. 66, avente ad oggetto: "Approvazione ed adozione del Bilancio di previsione 2020-2022 – Rettifica Deliberazione n. 60 del 13 Dicembre 2019", con la quale è stato approvato ed adottato il Bilancio di previsione 2020-2022, redatto in conformità al D.Lgs. n. 118/2011;
- VISTA la Deliberazione del CdA 10 Aprile 2020, n. 13, con la quale è stata apportata, ai sensi dell'art. 51 del D.lgs. 118/2011, nonché, dell'art. 24, comma 2°, del Regolamento Regionale di contabilità del 9 novembre 2017, n. 26, la variazione n. 2, al "Bilancio di previsione 2020-2022";
- VISTA la Deliberazione del CdA n. 20 del 27 Maggio 2020, con la quale è stato disposto, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ed in ossequio

al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019;

VISTO il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.;

CONSIDERATO che, l'Ente Maremma, ai sensi delle leggi di riforma 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841 e s.m.i., allora vigenti, ha provveduto ad assegnare, i terreni espropriati, con contratto di vendita, con pagamento rateale del prezzo in trenta annualità e con riservato dominio a favore dell'Ente sino all'integrale pagamento del debito contrattuale, a soggetti in possesso dei previsti requisiti indicati all'art. 16 della legge 230/1950;

PRESO ATTO del Regolamento Regionale del 20 maggio 2009, n. 7, recepito con deliberazione Arisial n. 507 del 24 luglio 2009, il quale all'art. 4, disciplina la cessazione del regime del riservato dominio gravante ancora oggi sui terreni dati in assegnazione ai sensi delle leggi di Riforma Fondiaria;

CONSIDERATO che, l'Agenzia, su istanza degli assegnatari e/o degli aventi titolo, al fine di rilasciare l'atto autorizzativo alla cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell'Agenzia, tuttora ancora presente sui fondi assegnati ai sensi delle leggi di riforma fondiaria, procede ad esaminare ed accertare il rispetto degli obblighi contrattuali intervenuti tra l'Ente ed i singoli assegnatari;

CONSIDERATO che, l'accertamento dell'esaurirsi del rapporto di assegnazione per la scadenza del trentennio dalla prima assegnazione con la decadenza dei vincoli di destinazione, indisponibilità ed indivisibilità non implica esercizio di potestà discrezionale ma solo il riconoscimento del sussistere delle condizioni previste dall'art. 10 della Legge 386/1976;

ATTESO che, con atto a rogito dr. Gilberto Colalelli, notaio in Vetralla, del 3 aprile 1959, rep. n. 1153, registrato a Viterbo il 13 aprile 1959, al n. 2599, Vol. 198 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 23 aprile 1959, al n. 1847 del Registro Particolare, l'Ente per la Colonizzazione della Maremma Tosco Laziale, con sede in Roma, ha assegnato e venduto, con patto di riservato dominio, al sig. Olindo Giulianelli, nato a San Giovanni di Bieda, oggi Villa San Giovanni in Toscana, il 21 marzo 1909, un appezzamento di terreno, contraddistinto nella ripartizione interna dell'Ente come quota n. 541AB, sito in Comune di Vetralla, località Le Pianacce e più distintamente:

- quota n. 541A, della superficie di ha 01.58.50, distinto in catasto foglio 55, particella 110/e, confinante con le quote 540A, 542A e strada, salvo altri
- quota n. 541B della superficie di ha 00.47.20, distinto in catasto al foglio 55, particelle 47/n - 47/o, confinante con le quote 541B, 542B e fosso del Biedano, salvo altri,

successivamente introdotto in Catasto dello stesso Comune al foglio 55, particelle 183 - 173 - 233 per la superficie complessiva di ha 02.09.50. Il godimento del fondo competeva all'assegnatario a partire dal 1° settembre 1959;

CONSTATATO che, a seguito del decesso del sig. Olindo Giulianelli, avvenuto in data 20 marzo 1985, con dichiarazione di successione registrata all'Ufficio del Registro di Viterbo, il 20 settembre 1985, al n. 39, Volume 709, sono stati dichiarati eredi del de cuius il coniuge Milena Fiorani, nata a Villa San Giovanni in Toscana, l'11 luglio 1917 ed i figli Aminta Giulianelli, nato a Villa San Giovanni in Toscana il 9 aprile 1939,

Alfio Giulianelli, nato a Villa San Giovanni in Tuscia il 9 dicembre 1940, Maria Letizia Giulianelli, nata a Villa San Giovanni in Tuscia il 10 febbraio 1955;

ATTESO che, con atto di donazione e vendita a rogito dr. Giuseppe Togandi, notaio in Orte, del 1° ottobre 1990, rep. n. 45813, registrato a Viterbo il 9 ottobre 1990, al n. 5382 e trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Viterbo, in data 4 ottobre 1990, al n. 9042 del Registro Particolare, i sigg. Aminta Giulianelli e Milena Fiorani, hanno donato, ciascuno per i propri diritti e congiuntamente i 5/9, al sig. Giovanni Giulianelli, nato a Roma il 18 novembre 1969, il quale ha accettato, una porzione di terreno, sita in Vetralla, identificata in catasto al foglio 55, particella 183 (ex 183/a) facente parte della quota n. 541AB; i sig. Alfio Giulianelli e Milena Fiorani, hanno donato, ciascuno per i propri diritti e congiuntamente i 5/9, al sig. Olindo Giulianelli, nato a Vetralla il 23 giugno 1969, il quale ha accettato, una seconda porzione di terreno, sita in Vetralla, identificata in catasto al foglio 55, particella 245 (ex 183/b) facente parte della quota n. 541AB. Con lo stesso atto i sigg. Alfio Giulianelli e Maria Letizia Giulianelli, ciascuno per i propri diritti, hanno venduto ai sigg. Giovanni Giulianelli ed Olindo Giulianelli, i quali hanno accettato ed acquistato, i rimanenti 4/9 delle porzioni dei terreni, siti in Vetralla, loro pervenuti con le donazioni sopra descritte;

PRESO ATTO che, il sig. Giovanni Giulianelli, con istanza del 17 gennaio 2020, prot. n. 666, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sui descritti immobili;

ATTESO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all'Agenzia derivante dal contratto di assegnazione;

VISTE le relazioni dell'istruttore (All. A) e del tecnico incaricato (All. 1) che si allegano alla presente determinazione;

RITENUTO pertanto di dover prendere atto che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione;

SU PROPOSTA e istruttoria della competente struttura;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse e la relazione "Allegato A", che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione

DI DARE ATTO, ad ogni effetto di legge, che per il fondo assegnato al sig. Olindo Giulianelli, sopra generalizzato, con atto a rogito notaio Gilberto Colalelli, del 3 aprile 1959, rep. n. 1153, meglio descritto in premessa, distinto in catasto del Comune di Vetralla al foglio 55, particelle 183 - 173 - 233 per la superficie complessiva di ha

02.09.50, costituente la quota n. 541AB, nello stato e condizioni in cui si trova, con tutti gli annessi, connessi e diritti, con tutte le servitù attive e passive, apparenti e non apparenti, continue e discontinue e con ogni altro onere, peso o vincolo, quantunque non denunciati, viene disposta, a seguito del decorso del trentennio ai sensi della legge 12 maggio 1950, n. 230, la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia, la quale si riserva di applicare, se occorrerà, le disposizioni del capitolato, allegato all’atto di assegnazione.

DI DARE ATTO che sono decorsi i termini trentennali dalla prima assegnazione, stabiliti ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge 12 maggio 1950, n. 230 e che sono state pagate tutte le annualità del prezzo di assegnazione ed ogni altro debito dovuto all’Agenzia derivante dal contratto di assegnazione.

DI DARE ATTO che il suddetto terreno non è più soggetto ai vincoli, alle limitazioni ed ai divieti di cui agli artt. 4 e 5 della legge 29 maggio 1967, n. 379, essendo trascorsi più di trenta anni dalla data di prima assegnazione.

DI RICHIEDERE all’Agenzia del Territorio – Servizi di Pubblicità Immobiliari di Viterbo la cancellazione del vincolo di riservato dominio a favore dell’Agenzia sul descritto immobile, con esonero del competente Gerente da qualsiasi responsabilità per la trascrizione della presente determinazione..

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
D.Lgs. 33/2013	23	1			X		X	

AREA PATRIMONIO, ACQUISTI, APPALTI PUBBLICI,
PROCEDURE COMUNITARIE, PROCEDURE CONSIP E
MEPA

P.L. Rapporto con assegnatari
e Partecipazioni Societarie
EB/eb

RELAZIONE

Assegnatario: Olindo Giulianelli, nato Villa S. Giovanni in Tuscia, il 21 marzo 1909;

Matricola: n. 1704/D;

Contratto: del 3 aprile 1959, rep. n. 1153;

Quota: n. 541AB, sito in Comune di Vetralla, località Le Pianacce di ha 02.09.50

Dati Catastali: foglio 55, particelle 183 – 173 – 233;

Confini quota n. 541A: quote 540A, 542A e strada, salvo altri,
quota n. 541B: quote 541B, 542B e fosso Biedano, salvo altri.

Il sig. Giovanni Giulianelli, con istanza del 17 gennaio 2020, protocollo n. 666, ha fatto richiesta all'Agenzia per la cancellazione del vincolo di riservato dominio gravante sull'immobile descritto.

Ai fini della corretta situazione catastale del terreno costituente la quota n. 541AB, del Comune di Vetralla, si è provveduto ad acquisire la dichiarazione tecnica, del 14 luglio 2020, redatta dal tecnico incaricato, geom. Eliseo Francesco Fulgenzi, che si allega alla presente determinazione, dalla quale si evince che non si rilevano servitù apparenti fatte salve quelle non apparenti e quelle di fatto eventualmente istituite.(ALL.1).

Il fondo è stato oggetto del frazionamento n. 445.1/1990, in atti dal 29 febbraio 1992, eseguito ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma. Per i frazionamenti eseguiti ancor prima della legge 191 del 19 febbraio 1992 e quindi in violazione della medesima norma, lo Studio Legale Lepore, con parere pro-veritatae pervenuto ad ARSIAL il 4 dicembre 2007 prot. 11824, ha acclarato l'obbligo dell'Agenzia ad adempiere alla cancellazione del vincolo di riservato dominio anche nelle situazioni di violazioni, limitazioni e divieti previsti dalle norme di legge, a condizione che siano spirati, ai sensi dell'art. 6 della L. 379/67, i termini quinquennali per l'azione di annullamento dell'atto compiuto in contrasto con le citate norme di legge. Gli Organi Superiori dell'Agenzia sono stati edotti del parere pro-veritatae in occasione della deliberazione n. 28 del 12 febbraio 2008.

Dalla situazione contabile risultante dalla documentazione in possesso negli archivi dell'Agenzia, si rileva che per l'assegnazione in oggetto non risultano debiti inevasi nei confronti di ARSIAL.

Tutto ciò premesso, considerato che non risultano a carico debiti insoluti, nulla osta a procedere alla determinazione di cancellazione del riservato dominio a favore dell'Agenzia sul fondo in argomento.

Viterbo, 14 luglio 2020

IL RELATORE
Eurosia Bonci